

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE)
n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ecu/t)	Dazi all'imponazione per via marittima in provenienza da altri porti (*) (in ecu/t)
1001 10 00	Frumento grano duro (*)	15,75	5,75
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	33,28	23,28
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina (*)	33,28	23,28
	di qualità media	43,09	33,09
	di bassa qualità	49,42	39,42
1002 00 00	Segala	73,46	63,46
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	73,46	63,46
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (*)	73,46	63,46
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	86,31	76,31
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (*)	86,31	76,31
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	87,57	77,57

(*) Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

(*) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 ECU/t se il porto di scancio si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 ECU/t se il porto di scancio si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica delle penisole iberica.

(*) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.